

Allegato alla Deliberazione della Giunta camerale n. del

LINEE PROCEDURALI DI CONTROLLO DEGLI OMESSI DEPOSITI DEI BILANCI DI ESERCIZIO DELLE SOCIETÀ DI CAPITALI E COOPERATIVE E DELLE SITUAZIONI PATRIMONIALI DEI CONSORZI CON ATTIVITÀ ESTERNA

Annualmente l'Ente provvede a richiedere a Infocamere l'elenco dei bilanci di esercizio e delle situazioni patrimoniali non presentate.

Esaminato l'elenco, si informano i legali rappresentanti delle imprese segnalate circa la situazione risultante agli atti, con l'invito a provvedere con sollecitudine all'invio delle apposite istanze telematiche, e facendo altresì presente che, ai sensi art. 2435 Cod. Civ., il deposito del bilancio deve avvenire entro 30 giorni dalla relativa approvazione assembleare. Pertanto, in caso di mancato rispetto del suddetto termine, verrà applicata la sanzione prevista dalla normativa vigente.

Nella medesima comunicazione viene formalizzato l'invito - qualora i bilanci non fossero stati approvati - a fornirne dimostrazione, presentando presso gli sportelli del Registro delle Imprese i libri sociali relativi alle deliberazioni delle assemblee e ogni altra documentazione probatoria.

Gli inviti a ottemperare vengono trasmessi tramite pec, qualora l'indirizzo dell'impresa risulti valido e attivo, diversamente si provvede con raccomandata A/R. In caso di mancato riscontro entro 30 giorni dalla ricezione l'ufficio invia sollecito assegnando il termine di 15 giorni.

Qualora l'impresa si attivi per i necessari adempimenti ovvero per fornire le necessarie informazioni, si possono presentare i seguenti casi:

- 1) l'impresa si attiva depositando il bilancio approvato: in questo caso l'ufficio competente verifica se il deposito è avvenuto entro il termine di legge e in caso contrario notifica l'illecito;
- 2) per le società a responsabilità limitata e le cooperative soggette alla normativa delle s.r.l. dall'esame della documentazione si rileva che il bilancio non è stato redatto e/o approvato: in questo caso si archiviano gli atti, in quanto la mancata redazione e/o approvazione del bilancio non è sanzionata da alcuna norma di legge;
- 3) per le società per azioni e le cooperative soggette alla normativa delle s.p.a. dall'esame della documentazione si rileva che il bilancio non è stato redatto o non è stato approvato: in questo caso si verifica la sussistenza dei presupposti per l'eventuale illecito di cui agli artt. 2364 e 2631 del Cod. Civ, secondo il quale l'organo amministrativo ha l'obbligo di convocare annualmente l'assemblea, che deve provvedere all'approvazione del bilancio d'esercizio; in caso di riscontro illecito si procede alla contestazione.

Nei casi di mancato o parziale riscontro da parte delle imprese nel termine assegnato l'ufficio provvede a trasmettere segnalazione dell'omesso adempimento al Comando della Guardia di Finanza di Pavia per le verifiche e gli accertamenti di competenza.

Segue rappresentazione grafica delle procedure.



SRL E COOPERATIVE A R.L.

Bilanci non depositati

Invio richiesta di
informazioni alla
società/consorzio

L'indirizzo PEC
risulta attivo

NO

Raccomandata
a/r

Riscontro

SI'

NO

Regolarizzazione nei
termini, o riscontro
dell'assenza dei presupposti
per il deposito (bilancio non
approvato)

SI'

NO

Archiviazione
degli atti

Contestazione
dell'illecito art. 2435
C.Civ.

Segnalazione a Guardia di
Finanza per accertamenti e
contestazioni



SPA E COOP. SOGGETTE ALLA
NORMATIVA SULLE SPA

Bilanci non depositati

Invio richiesta di
informazioni alla
società/consorzio

L'indirizzo PEC
risulta attivo

NO

Raccomandata
a/r

Riscontro

SI'

NO

Regolarizzazione
nei termini

NO

SI'

Mancata
approvazione del
bilancio

Avvenuta
convocazione
dell'assemblea

S'

NO

Segnalazione a Guardia di
Finanza per accertamenti e
contestazioni

Contestazione
dell'illecito art.
2435 C. Civ.

Archiviazione
degli atti

Contestazione
dell'illecito art.
2364 C. Civ.